

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 19/02/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 30/01/14 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 641,00, oltre spese di assistenza professionale (€ 250,00).

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, dopo avere precisato che il contratto contiene una chiara indicazione dei costi istantanei e di quelli soggetti a maturazione nel tempo, eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni dell'intermediario del credito (percepita dall'agente in attività finanziaria per prestazioni rese nella fase preliminare alla stipula del contratto), rilevando altresì che la cliente non ha sostenuto alcun costo per la copertura assicurativa accessoria al finanziamento.

Ritenuta, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti nella nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia (con conseguente inaccogliabilità della richiesta di restituzione delle voci di costo *up front*), precisa di avere rimborsato alla cliente, a seguito dell'estinzione anticipata del prestito, l'ulteriore importo di € 202,00 e conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.



Con successive memorie di replica, la ricorrente contesta le deduzioni avversarie e insiste nelle proprie domande.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti dalla ricorrente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non



vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle voci di costo previste in contratto (v. art. 3.1) induce ad attribuire natura *up front* alle commissioni di istruttoria (lett. *b* delle condizioni economiche) e alle commissioni di intermediazione (lett. *f*), in quanto destinate a remunerare prestazioni riferibili alla sola fase prodromica all'erogazione del prestito, dovendosi invece qualificare come *recurring* le commissioni per attività post-erogazione (lett. *c*), dichiarate espressamente rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e le spese amministrative forfettarie (lett. *e*), in quanto relative anche ad oneri a carattere continuativo (spese di vendita).

Ciò premesso, applicando il criterio *pro rata temporis* ai fini del rimborso delle commissioni *recurring* e il criterio della curva degli interessi agli oneri di natura *up front*, la ricorrente, tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 294,21 stornati in conteggio estintivo, non essendo l'ulteriore versamento di € 202,00, effettuato dall'intermediario con bonifico dell'08/06/18, imputabile ai costi non maturati), ha diritto alla somma di € 592,39, per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN		38,74%					
Commissioni di istruttoria				326,40 €	Up front	126,45 €		126,45 €
Commissione per attività post erogazione				489,60 €	Recurring	293,76 €	294,21 €	-0,45 €
Commissioni intermediario del credito				1.080,00 €	Up front	418,39 €		418,39 €
Spese amministrative e forfettarie				80,00 €	Recurring	48,00 €		48,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								592,39 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati, dovendosi respingere, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, in ragione del carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 592,39.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI